



ORIGINALE

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 59 del 30/07/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020 E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI

L'anno 2020 il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 17:00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Giulia Pippucci nella Sua qualità di Il Presidente e così composto:

		Pr	As			Pr	As
MUGNAINI ALESSIO	Consigliere	P		MAIONCHI RANIERI	Consigliere	P	
PIPPUCCI GIULIA	Consigliere	P		CAVALLARO ROSETTA	Consigliere	P	
FRANCALANCI SERENA	Consigliere		Ag	NISTRI ALBERTO	Consigliere		Ag
FARINA CINZIA	Consigliere	P		MACALLE' NICCOLO'	Consigliere	P	
HAEUSL FLORIAN	Consigliere		Ag	MIGLIORINI ANDREA	Consigliere	P	
GHIZZANI JESSICA	Consigliere	P		GUIDUCCI CARLO	Consigliere		Ag
GIOVANNETTI ANDREA	Consigliere	P		MORELLI LUCIANA	Consigliere	P	
BRANDI MICHELE	Consigliere	P		SERGI MARGHERITA	Consigliere	P	
CANUTI VALENTINA	Consigliere	P					

Consiglieri assegnati n° 17 Presenti n° 13

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Segretario VANGI GIAMPIERO.

Scrutatori:

GIOVANNETTI ANDREA, CANUTI VALENTINA, SERGI MARGHERITA

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, con la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamanti:

- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il piano delle riscossioni TARI 2020;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito - EGATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, compreso il comune di Montespertoli, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto che:

- ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, all'autorità per il

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- con Determinazione n. 67 del 08/07/2016 il Direttore Generale dell'Autorità ATO Toscana Centro ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui Quadrifoglio SpA è mandataria e Publiambiente SpA, ASM SpA e CIS Srl sono mandanti, della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art.202 del D. Lgs: n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 14.12.2016 è stato approvato:
 - 1) il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A., che assume la denominazione Alia Servizi Ambientali Spa in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, depositato dalle società e redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile;
 - 2) lo schema di statuto sociale di Alia S.p.A. nel testo allegato al Progetto di Fusione;
 - 3) lo schema di Patto Parasociale allegato al Progetto di Fusione;
- in data 31/03/2017 Alia Servizi Ambientali SpA comunicava, in base alla sottoscrizione dell'Atto di fusione Rep. 22525/9626, il proprio subentro, in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura delle società partecipanti alla fusione, alle scadenze e condizioni originariamente previste;
- che in data 31/08/2017 è stato sottoscritto con Alia Servizi Ambientali SpA il contratto di Concessione del servizio di gestione RSU per il periodo 2017-2037;
- l'affidamento sopra citato comprende i servizi base di gestione integrata dei rifiuti ed i servizi accessori. I servizi accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;
- con la Determinazione del Direttore Generale di ATO n. 67 del 08.07.2016 sono stati indicati i prezzi di aggiudicazione dei vari servizi;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/09/2018 si è proceduto di approvare internalizzazione della gestione diretta della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza dal 01/01/2019;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 05/10/2018 è stato approvato il progetto di internalizzazione della gestione della tassa sui rifiuti con decorrenza dal 01/01/2019;

Premesso che con il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19 e che sono stati emanati diversi provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia, ed in particolare:

- D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 9 del 02/03/2020, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L. 5 marzo 2020, n. 13, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM del 08/03/2020 "Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al

- diffondersi del virus COVID-19”;
- DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale;
- DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 01/04/2020 “Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto. “Decreto Rilancio” (G.U. n. 128 del 19/05/2020);
- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- L. 17 luglio 2020, n. 77 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto che:

- l’art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella L. 147/2013, prevedeva che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l’art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18, aveva differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;
- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00

(TUEL) al 31 luglio 2020, modificato ulteriormente dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, prevedendo il differimento ulteriore del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18, allineando i termini di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra richiamato;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Dato atto che, a seguito delle prescrizioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Vista la nota di ATO Toscana Centro del 26/06/2020, prot. 2455, acquisita al protocollo dell'Ente il 29/06/2020, prot. n. 13830, con la quale l'Autorità comunica l'impossibilità di approvare un'indicazione di costo dei servizi per l'anno 2020 in tempi utili per l'approvazione dei bilanci comunali entro il 31/07/2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Ritenuto, per quanto sopra, di avvalersi, qualora ATO Toscana Centro non

provveda ad approvare il Piano Economico Finanziario dell'anno 2020, secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/03/2019;

Richiamato e confermato integralmente quanto approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 in merito alle riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche, precisando che:

- il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2020, ha preservato gli stessi contenuti degli articoli sopracitati del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2014;
- per la determinazione delle riduzioni relative ai conferimenti differenziati effettuati nell'anno precedente, il numero dei componenti per le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in cui sono stati effettuati detti conferimenti;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- n. 238 del 23/06/2020, contenente misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista in particolare la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", la quale definisce un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure nel periodo di emergenza, basato sulla riduzione della parte variabile della tariffa, calcolata in base ai giorni della sospensione delle attività commerciali disposte dai provvedimenti governativi;

Dato atto che le sospensioni delle attività commerciali disposte dai provvedimenti governativi sopracitati, nonché le riduzioni per le utenze non domestiche di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 fanno riferimento ai codici ATECO delle utenze non domestiche;

Viste le note di chiarimento emanate da IFEL-Fondazione Anci in data 24/04/2020 circa la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in

relazione a quanto all'emergenza da virus COVID-19 e in data 31/05/2020 circa la delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI;

Considerato che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e che qualsiasi scelta del Comune che contempli riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella delibera ARERA n.158/2020 possa essere liberamente applicata dall'Ente, purché all'interno delle scelte di agevolazione effettuate ricadano le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 19/03/2020 recante "Misure di contenimento degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul tessuto socio-economico del comune di Montespertoli relative alla riscossione dei tributi locali", convalidata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2020, che ha disposto, tra l'altro, l'esclusione dal conteggio della tassa sui rifiuti del periodo della sospensione delle attività commerciali, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, e del mercato settimanale, ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 9/2020, dovuta per l'anno 2020;

Considerato che le agevolazioni in questione siano da considerarsi agevolazioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni e agevolazioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta e si ritiene opportuno disciplinare tali agevolazioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di rispettare sia quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 64/2020 sopra citata, che dalle disposizioni normative vigenti e quanto stabilito da ARERA con deliberazione 158/2020, per quanto di competenza dell'Ente, di introdurre le seguenti agevolazioni ai sensi dell' art. 1, comma 660, della L. 147/13, ovvero con oneri a carico del bilancio del Comune:

- agevolazione sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati, pari al dovuto per i giorni di chiusura stabiliti, ad esclusione delle aziende che hanno chiesto e ottenuto da parte della Prefettura di Firenze la deroga alla sospensione della loro attività;
- agevolazione forfettaria del 25% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione senza la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati;
- agevolazione sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche intestate ad ambulanti pari al dovuto per i giorni della sospensione del mercato settimanale e delle altre attività di commercio su aree pubbliche, disposta dall'ordinanza sindacali n. 9/2020;

Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere

l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Dato atto che le agevolazioni sopracitate saranno applicate alle utenze non domestiche nella prima emissione di avvisi di pagamento TARI 2020 in base ai codici ATECO risultanti nelle banche dati di Registro Imprese e SIATEL - Punto Fisco e con riferimento alle tariffe vigenti al momento della emissione medesima;

Dato atto che l'importo dell'agevolazione di cui al capoverso precedente viene prudentemente stimato in via presuntiva in 65.000,00 euro circa e che la relativa copertura sarà garantita a valere delle somme disponibili da economie di spese collegabili a riduzione di servizi erogati durante il periodo di confinamento e chiusura per la prevenzione del rischio epidemiologico da COVID-19 disposto con diversi provvedimenti governativi, e che comunque la variazione in diminuzione della previsione in entrata da TARI sarà inserita nella deliberazione di assestamento generale del bilancio 2020;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze, e che alle variazioni al bilancio inerenti il costo del servizio rifiuti e i proventi da TARI si provvederà al momento dell'approvazione del PEF;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18/06/2020, ed in particolare quanto approvato in merito all'esenzione dal pagamento della prima rata della TARI 2020 per tutti i contribuenti che hanno presentato l'istanza e, a seguito della verifica dei requisiti, ottenuto "buono spesa", in attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/3/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli;

Dato atto che, a seguito di assegnazione di buoni spesa da parte dell'Amministrazione comunale successivamente all'approvazione della deliberazione di cui al capoverso precedente, occorre integrare la stima dell'agevolazione in questione di 1.230,00 euro, riportandola a complessivi 10.000,00 euro, per i quali verrà provveduto all'adeguamento della previsione dei proventi da TARI con la delibera di assestamento generale del bilancio 2020;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole della I commissione consiliare espresso nella seduta del 28/7/2020;

Con voti favorevoli 9 (maggioranza), voti contrari 4 (Progetto Montespertoli) e

nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Di avvalersi**, per l'anno 2020, della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" e **di approvare** per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/03/2019, qualora ATO Toscana Centro non provveda ad approvare il Piano Economico Finanziario dell'anno 2020, secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. **Di dare atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021, come stabilito dall'art. 107, comma 5, del citato D.L. 17/03/2020 n. 18;
4. **Di confermare** le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 precisando che il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2020, ha preservato gli stessi contenuti degli articoli sopracitati del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2014;
5. **Di approvare** le seguenti agevolazioni, ai sensi dell' art. 1, comma 660, della L. 147/13, ovvero con oneri a carico del bilancio del Comune:
 - agevolazione sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati, pari al dovuto per i giorni di chiusura stabiliti, ad esclusione delle aziende che hanno chiesto e ottenuto da parte della Prefettura di Firenze la deroga alla sospensione della loro attività;
 - agevolazione forfettaria del 25% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione senza la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati;
 - agevolazione sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche intestate ad ambulanti pari al dovuto per i giorni della sospensione del mercato settimanale e delle altre attività di commercio su aree pubbliche, disposta dall'ordinanza sindacali n. 9/2020;

6. **Di dare atto** che l'importo delle agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente viene prudenzialmente stimato in via presuntiva in 65.000,00 euro circa e che la relativa copertura sarà garantita a valere delle somme disponibili da economie di spese collegabili a riduzione di servizi erogati durante il periodo di confinamento e chiusura per la prevenzione del rischio epidemiologico da COVID-19 disposto con diversi provvedimenti governativi, e che comunque la variazione in diminuzione della previsione in entrata da TARI sarà inserita nella deliberazione di assestamento generale del bilancio 2020;
7. **Di dare atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze, e che alle variazioni al bilancio inerenti il costo del servizio rifiuti e i proventi da TARI si provvederà al momento dell'approvazione del PEF;
8. **Di dare atto** che le agevolazioni concesse alle utenze non domestiche saranno applicate nella prima emissione di avvisi di pagamento TARI 2020 in base ai codici ATECO risultanti nelle banche dati di Registro Imprese e SIATEL - Punto Fisco e con riferimento alle tariffe vigenti al momento della emissione medesima;
9. **Di dare atto** che, per quanto specificato in narrativa, la stima dell'agevolazione di esenzione dal pagamento della prima rata TARI 2020, concessa alle utenze domestiche beneficiarie di buoni spesa, è integrata di 1.230,00 euro, riportandola a complessivi 10.000,00 euro, per i quali verrà provveduto all'adeguamento della previsione dei proventi da TARI con la delibera di assestamento generale del bilancio 2020;
10. **Di allegare** il parere del Revisore Unico dei Conti (allegato A);
11. **Di trasmettere**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con separata votazione e voti favorevoli 9 (maggioranza), voti contrari 4 (Progetto Montespertoli) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rendendo le agevolazioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento efficaci già a partire dalle rate di acconto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Giulia Pippucci

Segretario
VANGI GIAMPIERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 68 del 20/07/2020

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020
E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI**

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta GRAZIANI CATIA, Responsabile del Servizio Gestione Risorse, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta indicata.

Annotazioni:

Montespertoli, 23/07/2020

Responsabile

GRAZIANI CATIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI MONTEPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 68 del 20/07/2020

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI
2020 E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto GRAZIANI CATIA, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

Montespertoli lì, 23/07/2020

La Responsabile
SERVIZIO GESTIONE RISORSE
GRAZIANI CATIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI MONTEPERTOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del 30/07/2020

**OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020
E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Il Segretario , certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/08/2020 al 19/08/2020

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista l'immediata eseguibilità, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2020

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI MONTEPERTOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 59 del 30/07/2020

**OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020
E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Il Segretario , certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/08/2020 al 19/08/2020

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.